

Il minore nelle associazioni

E' noto come nel nostro ordinamento la capacità di agire, intesa come idoneità del soggetto a compiere validamente atti giuridici impegnativi, si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, salvo che non sia diversamente stabilito in relazione a particolari situazioni (art. 2 c.c.).

Tuttavia, è stato affermato come tale limitazione della capacità di agire attenga principalmente alla sfera patrimoniale del minore, ossia alla stipula dei contratti ed all'assunzione di obbligazioni, ma non riguardi l'esercizio dei cd. "diritti della personalità".

Tanto ciò è vero che, che rispetto a tale categoria di situazioni giuridiche soggettive, si è sostenuto un superamento della distinzione tra "capacità giuridica" - ossia l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri, e che si acquista al momento della nascita - e "capacità di agire" - la quale, come detto, è posticipata al compimento del diciottesimo anno di età, per evidenti esigenze di tutela della persona considerata non matura per provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.

Tale conclusione è confortata dall'esame di una serie di disposizioni di carattere interno ed internazionale, le quali inducono a riconoscere, anche al soggetto che ancora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, una generale capacità nell'ambito dei diritti che godono di tutela costituzionale, attraverso i quali egli esprime la propria personalità.

E ciò anche in funzione dell'impossibilità della sua sostituzione, in tale ambito, mediante meccanismi di rappresentanza legale o volontaria.

Per quanto riguarda l'ordinamento internazionale, viene principalmente in considerazione sotto tale profilo la Convenzione di New York, sottoscritta il 20.11.1989 e ratificata con L. 27.5.1991, n. 176, intitolata ai diritti del fanciullo, che definisce tale ogni essere umano inferiore agli anni diciotto (art. 1), assicurando la protezione e le cure necessarie al loro

benessere (artt. 2 e 3), e riconoscendo una serie di diritti, tra cui, all'art. 15, quello "alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente".

La norma in questione riconosce quindi il diritto del fanciullo ad associarsi liberamente, riconoscendo la qualità di cittadino anche al minore di età, superando la condizione di dipendenza dal genitore. Nell'esercizio della sfera di libertà riconosciutagli, semmai il ragazzo sarà soggetto al controllo svolto dal genitore e giustificato dalla funzione educativa ad esso assegnata dalla stessa convenzione.

Anche la normativa europea, pur senza menzionare espressamente i minori, prevede tuttavia che "ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione" (art. 11 Conv. Eur. Diritti Uomo): il riferimento alla "persona", senza alcuna limitazione anagrafica, induce necessariamente a ritenere compreso nell'ambito applicativo della disposizione anche il minore di età.

Sul versante interno, assumono primaria rilevanza l'art. 2 della Costituzione, che contiene il riconoscimento dei "diritti inviolabili dell'uomo" anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", nonché soprattutto l'art. 18 Cost., secondo cui "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

Il rango primario della fonte e la collocazione della norma tra i diritti riconosciuti a tutti "i cittadini" confermano la conclusione che la libertà di associazione sia da riconoscere anche al minore come soggetto autonomo.

Pertanto, limitatamente a tale ambito, può dirsi che egli, seppur sottoposto al potere educativo del genitore, non sia soggetto alla sua rappresentanza necessaria, e possa esercitare direttamente e

personalmente le facoltà in cui si estrinseca il diritto costituzionalmente riconosciutogli.

Ulteriore conferma in tal senso proviene da una singolare disposizione di legge: si tratta dell'art. 4 D.p.R. n. 156/99, il quale ha introdotto e sommariamente regolamentato la figura delle "associazioni studentesche", prevedendo che: "1- bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne".

La necessità che la rappresentanza legale venga attribuita ad un maggiorenne rende esplicito - *a contrario* - che la qualità di socio possa essere assunta anche dallo studente minore.

Si riconosce quindi a livello normativo, seppur incidentalmente, che la limitazione della capacità di agire del minore riguarda l'assunzione di obblighi patrimoniali ricadenti nella propria sfera giuridica, ma non anche i diritti della personalità, tra cui quello di associarsi.

Una volta riconosciuto il diritto del minore di associarsi, e quindi di costituire e far parte di una associazione, dovrebbe conseguire che egli ha diritto di concorrere alla formazione della volontà dell'associazione, votando personalmente in assemblea, nonché di eleggere o essere eletto negli organismi dell'ente.

Senonché questa conclusione, nella sua assolutezza, appare piuttosto problematica, in quanto confliggente con la mancanza di capacità di agire del minore, e quindi con la necessità che egli sia legalmente rappresentato dai genitori negli atti a contenuto patrimoniale, nonché con sua sottoposizione al potere educativo e correttivo dei medesimi genitori.

Al fine di evitare soluzioni non ragionevoli o poco equilibrate, si impongono quindi dei correttivi, volti a contemperare le opposte istanze di tutela che possono rinvenirsi nel concreto atteggiarsi della vita associativa, ove ad essa partecipi un socio minore di età.

Così, ad esempio, non sembra possa escludersi a priori che un socio minore possa votare nelle delibere relative agli atti di indirizzo della vita associativa.

Maggiori difficoltà potrebbero porsi rispetto alle deliberazioni aventi contenuto patrimoniale impegnativo per l'associazione (ad es. approvazione del bilancio), sebbene in questo caso gli effetti della decisione siano destinati a ricadere sul patrimonio dell'ente e non su quello personale del minore; oppure per le deliberazioni che pongono limitazioni a diritti altrui (es. esclusione di un socio), perché sotto tale profilo potrebbe incidere la condizione di soggetto non ancora pienamente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni.

Relativamente alle deliberazioni aventi contenuto patrimoniale o destinate ad incidere negativamente sui diritti di altri soggetti, può ipotizzarsi una limitazione al diritto di voto, ovvero l'esercizio del voto tramite l'esercente la potestà genitoriale, ovvero forme di autorizzazione o ratifica da parte di quest'ultimo.

Rispetto alla questione dell'elettorato attivo e passivo, mentre sembra possibile riconoscere l'esercizio del voto per concorrere alla nomina degli organismi rappresentativi, maggiori dubbi sussistono rispetto all'affermazione del diritto del minore ad essere eletto: e ciò in quanto dal compimento di atti in nome e per conto dell'associazione discende una responsabilità patrimoniale diretta dell'agente (art. 38 c.c.).

Si può dunque escludere che al minore possa essere attribuita la legale rappresentanza di un'associazione, proprio in quanto egli è soggetto giuridicamente sottoposto a tutela altrui.

In termini generali, si può affermare che una maggiore espansione dei diritti del socio minore dovrebbe riconoscersi in quelle associazioni nelle quali essi costituiscono i fondatori del corpo associativo, e lo scopo istituzionale è rivolto al soddisfacimento di interessi “giovanili” (es. iniziative musicali), rispetto a quelle in cui il minore è piuttosto destinatario dell'attività e meno direttamente impegnato a costituirla (es. scuole di danza, intrattenimento dei bambini ecc.).

E' evidente come, sotto tale profilo, possa in qualche modo attribuirsi rilievo all'età del minore, essendo evidentemente differente – anche per l'ordinamento giuridico generale, ad esempio nel diritto penale – la condizione dell'infraquattordicenne, rispetto a quella dei “ragazzi” tra i quattordici ed i diciotto anni.

Fermo restando il diritto di ogni associazioni di articolare il rapporto con i soci minori secondo i propri statuti, anche eventualmente escludendo a priori la possibilità di adesione, si suggerisce pertanto di attenersi ai principi di massima sopra esposti, con l'ovvia precisazione che si tratta di situazioni nelle quali assume rilievo una oggettiva diversa condizione giuridica del soggetto, e non si tratta pertanto di introdurre distinzioni tra diverse categorie di soci.

Ufficio Studi
Osservatorio Legislativo